

per le quali la Commissione stessa era venuta nell'idea di rifiutare l'aumento di cinque mila lire dimandate dal Ministero. Ora domanderei alla Commissione quali sono le ragioni per le quali essa crede, mutato consiglio, di potere annuire alla domanda fatta dal ministro di portare questa somma nella parte straordinaria.

Ho cercato di darmene qualche ragione da me stesso; ma, francamente, non vi sono riuscito.

Nella nota di variazioni al progetto di bilancio si dice, con una locuzione che non è molto chiara: « si propone il contrassegnato aumento onde *richiamare alcuni impiegati in disponibilità* che prestano servizio nel Ministero, secondo l'articolo 8 della legge 11 ottobre 1863. »

Prima di tutto l'articolo 8 della legge citata dispone che, quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato, egli deve ricevere a titolo d'indennità una retribuzione che in ogni caso non può eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e l'assegno d'attività.

Ora si tratta egli d'impiegati i quali erano in disponibilità e prestavano servizio *all'epoca* a cui si riferisce la nota di variazioni del bilancio? Se così fosse, non occorrerebbero fondi nuovi; la somma di 248,500 lire dovrebbe bastare, come bastò per l'anno scorso.

Ebbene, dice il ministro, si pertino queste cinque mila lire nella parte straordinaria del bilancio. In tal caso domanderei quale intitolazione si darà a questa somma. Si dirà che è per richiamare a prestar servizio nel Ministero degl'impiegati in disponibilità che non erano necessari l'anno scorso e tali sono diventati quest'anno? Allora questo titolo che s'infiltrerebbe nella parte straordinaria del bilancio sarebbe una specie di deroga anticipata alla legge dell' 11 ottobre 1863, deroga che il Ministero ha già domandato con un decreto che ha sottoposto all'approvazione della Camera, e che spero essa non voglia accordare, perchè con questo fare e disfare delle leggi non so dove andremo!

Quando si è fatta la legge dell' 11 ottobre 1863 si è discusso molto per avere riguardo a tutte le condizioni, a tutti i diritti più o meno acquisiti; si vuole oggi, con una iscrizione di una piccola somma, di una somma insignificante, nel bilancio straordinario della pubblica istruzione venir a pregiudicare quella questione, cioè venir a toccare alla legge 11 ottobre 1863? Sono tutti dubbi che io propongo alla onorevole Commissione, la quale, dicendoci come abbia mutato consiglio, del che non ci ha data ragione, forse ci illuminerà su tale questione, e ci farà conoscere come siano necessarie queste cinque mila lire, come si possano, e sotto qual titolo, impiantare nel bilancio straordinario, e se questo impianto di un nuovo capitolo

non riesca ad una parziale derogazione della legge 11 ottobre 1863.

BROGLIO, *ministro per la pubblica istruzione*. Comincio dall'eliminare affatto l'ultimo dubbio che si è presentato alla mente dell'onorevole Valerio, che, cioè, la iscrizione di questa piccola somma in bilancio possa essere una implicita derogazione alla legge del 1863.

La mia teoria fondamentale in fatto di bilancio è che ogni cosa è quello che è. Un bilancio non è che un bilancio; è una legge, ma è una legge di bilancio, la quale non può derogare ad altre leggi.

Quando si iscrivono in bilancio cinque mila lire sotto un dato capitolo, non si derogano, non si abrogano altre leggi. Occorrono leggi speciali per derogare a leggi speciali con disposizioni speciali.

Ma, sbarazzato il terreno da questo dubbio, se io dovessi entrare a dimostrare alla Camera le piccole ragioni per le quali mi occorre questa piccola somma, dovrei fare un discorso più lungo di quello che la materia non meriti.

Nei frequenti ordinamenti e riordinamenti, a cui ha dato luogo il Ministero della pubblica istruzione, accadde che non rimanessero esattamente contemplati certi servizi che pure erano necessari. Per citarne uno, nominerò il consulente legale, il quale, in moltissimi casi, è pure una indeclinabile necessità. Questo funzionario, il quale prima esisteva e poi era stato soppresso, quando si rimise in vigore l'antecedente ordinamento, non fu specificamente ristabilito. La relativa spesa, adunque, non sarebbe rigorosamente portata dalla pianta.

Poi vi sono dei lavori straordinari, per esempio di statistica, in conseguenza pure di quella Commissione d'inchiesta di cui parlava poc'anzi, ai quali, per un ordine del giorno del Senato, si è dovuto dare una estensione maggiore. Vi sono insomma tanti piccoli servizi, essenziali però al buon andamento del servizio generale, e che richiedono questa minima somma di 5000 lire in più, la quale davvero non mi pare meriti la pena di una lunga discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

MESSEDAGLIA, *relatore*. Io ho poco da aggiungere. Voleva soltanto fare osservare che le ragioni che sono addotte nella relazione per non accordare queste 5000 lire, sono ragioni, per dir così, pregiudiziali, generiche, che non si riferiscono alla necessità pratica del servizio. Si è detto: lo stanziamento bastava l'anno passato, perchè non deve servire quest'anno? Pendono inoltre delle discussioni in proposito, e giova attenderne l'esito impregiudicato. Per questo si è cancellata tale cifra di 5000 lire.

Devo poi soggiungere che la Sotto-Commissione aveva accordato questo stanziamento, dietro informazioni le quali avevano spiegato appunto le circostanze che ha testè indicate l'onorevole ministro, e fu nella